

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 961

Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

Indice

1. DDL S. 961 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 961	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024	10
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024	13
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024	19
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024	21
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024	24
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 17/07/2024	29
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) del 18/07/2024	30
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 78 (ant.) del 01/08/2024	32
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del 01/08/2024	33
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (pom.) dell'11/09/2024	35
1.4. Trattazione in consultiva	44
1.4.1. Sedute	45
1.4.2. Resoconti sommari	46
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	47
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (pom.) del 05/08/2024	48
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 280 (pom.) dell'11/09/2024	55
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 282 (ant.) del 18/09/2024	64
1.4.2.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	70
1.4.2.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 224 (pom.) del 05/08/2024	71

1. DDL S. 961 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 961

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 961

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE PRIAMO , GELMETTI , DELLA PORTA , SPINELLI , RUSSO , FAROLFI , LISEI , RASTRELLI , MENNUNI , ROSA , IANNONE , GUIDI e PETRUCCI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2023

Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene in materia di alloggi di servizio destinati al personale delle Forze dell'ordine impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento ad alcune specifiche misure e investimenti realizzati in passato per rispondere all'esigenza di mobilità del personale in questione.

In particolare, con la presente proposta legislativa si intende consentire l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione da parte dei soggetti cui sia stato concesso in locazione o in godimento l'alloggio in forza delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con le quali furono avviati i programmi e concessi i finanziamenti per la realizzazione di alloggi destinati al personale delle Forze dell'ordine.

Con tale intervento legislativo si intende quindi apprestare una tutela al personale delle Forze dell'ordine, con il riconoscimento del valore dell'impegno prestato a servizio dello Stato e, inoltre, preservare l'investimento pubblico a suo tempo realizzato e le finalità sottese al medesimo a fronte della lacuna normativa contenuta nella legge oggetto del presente intervento legislativo.

A tal fine, il presente disegno di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità dell'iniziativa legislativa che è volta a tutelare la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari, prevedendo l'adozione da parte dello Stato di provvedimenti diretti a favorire l'assegnazione di alloggi in locazione o in godimento.

L'articolo 2 introduce un comma all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, prevedendo la possibilità per il suddetto personale di esercitare il diritto di riscatto dell'alloggio nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2017, n. 183.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Lo Stato tutela la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lo Stato adotta provvedimenti volti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, nonché tutela il legittimo esercizio del diritto di riscatto

e di prelazione dell'alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell'ordine ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i senatori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [961](#) ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. [256](#) ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e [735](#) ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. [838](#) ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. [991](#), la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. [276](#), [396](#) e [1054](#), in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3ª Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1053](#) ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(256) Ilaria CUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(289) Cecilia D'ELIA e altri. - Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

(735) Alessandra MAIORINO e altri. - Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 256, a prima firma della senatrice Cucchi, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 prevede che, al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 1, ogni operatore sia dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico, di cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche e le modalità di esposizione. Viene previsto poi il divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. L'Amministrazione di appartenenza è chiamata a tenere un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è assegnato il codice. Si rimette poi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di tenuta del predetto registro.

L'articolo 3 prevede che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato. Si stabilisce che le

bodycam siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto dell'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce. L'articolo 4 attiene alle sanzioni amministrative comminate in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 289, a prima firma della senatrice D'Elia, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 reca le prescrizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici, prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione di appartenenza tenga un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto, altresì, divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. Viene comminata un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle norme di cui al presente articolo e si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuto del registro degli operatori tenuti ad indossare il casco.

L'articolo 3 prevede che - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico. Si stabilisce che le *bodycam* siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale viene poi registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; si prevede l'immediata cancellazione dal *server* delle relative registrazioni, nel caso in cui non si rilevi pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si rinvia ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle medesime *bodycam*.

L'articolo 4 vieta al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o a servizi di pubblico soccorso.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 735 - a prima firma della senatrice Maiorino - si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 12 della legge n. 121 del 1981 (*Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza*), comminando una serie di sanzioni anche di carattere disciplinare, per le quali si richiama il DPR n. 737 del 1981, nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di

finanza) e al superiore gerarchico, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come modificato dalla lettera b).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica, infatti, l'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, disponendo che gli appartenenti alle Forze di polizia debbano essere dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale da essere facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi. È altresì previsto che il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia, durante il servizio di ordine pubblico, debbano essere provvisti di microtelecamera finalizzata a registrare continuamente gli avvenimenti in cui sono coinvolti.

L'articolo 2 prevede che - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come introdotti dalla citata lettera b) dell'articolo 1, comma 1.

L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Stante la stretta connessione tematica dei disegni di legge sopra illustrati, propone che siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo anche i sindacati delle forze dell'ordine, per dimostrare che le misure proposte sono una forma di garanzia non solo per i manifestanti, ma anche per lo stesso personale delle Forze di polizia. Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta e rinvia a una prossima seduta l'organizzazione dei lavori sui disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore De Priamo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato tuteli la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata. Il comma 2 dispone che - in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1 - lo Stato adotti i provvedimenti volti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, oltre a tutelare il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione dell'alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

L'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo al predetto articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedendo la facoltà per il personale interessato di esercitare il diritto di riscatto dell'alloggio nel rispetto delle disposizioni recate da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui applicazione è prevista anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale. Si prevede poi che la disciplina di cui al citato decreto ministeriale operi anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone, infine, che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di

benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Lisei e altri, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Si tratta, per lo più, di correzioni interpretative e di interventi normativi che estendono i benefici già previsti. In particolare, si prevede che: sia uniformata la platea dei beneficiari e siano semplificati e accorciati i termini temporali di attribuzione dei benefici, fissandoli a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato - qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza - ed eliminando ogni termine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime; siano riconosciuti i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale esclusione dei familiari degli invalidi deceduti prima del 1° gennaio 2014; siano uniformati i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004 nonché le revisioni per aggravamenti senza limitazioni; siano abrogate alcune disposizioni superate e non più applicabili; siano riallineati diversi benefici in materia pensionistica (7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile per tutte le categorie; esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)).

L'articolo 2, con la sostituzione e riscrittura dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e con l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici - diretti, indiretti e di reversibilità - in favore delle vittime del terrorismo. Nello specifico, la disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinata applicando all'importo della pensione dell'anno precedente l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Il medesimo articolo, inoltre, ripristina la disciplina della cosiddetta «clausola oro», disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possano optare per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, i cui criteri medico-legali sono stabili dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004.

Nello specifico, il comma 1 prevede che la commissione medica ospedaliera della sanità militare abbia competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi nel territorio nazionale e all'estero.

Il comma 2 stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della percentuale del danno morale per gli attentati terroristici, che viene stabilita applicando i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.

Il comma 3 dispone che, in attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, sia a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, in

misura pari a: 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento; 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento.

Ai sensi del comma 4, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.

Il comma 5 dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo provveda ad apportare al DPR n. 181 del 2009 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni sono introdotte in conformità ai principi dell'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo o limitate in sede attuativa.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, che sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Ricorda che, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge n. 991 ("Estensione benefici vittime del terrorismo"), era stata proposta la congiunzione dei due disegni di legge.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur comprendendo lo spirito di quest'ultima proposta, invita a considerare che il tema delle vittime di violenza politica meriterebbe un approfondimento specifico, per cui sarebbe più opportuno esaminare i due disegni di legge parallelamente, ma in modo distinto. Fa presente che anche le associazioni delle vittime preferirebbero tale soluzione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) concorda con il senatore Parrini, purché l'*iter* dei due disegni di legge proceda di pari passo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) conviene sulla opportunità di esaminare i due provvedimenti in modo disgiunto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propone quindi di acquisire le fasi dell'esame già svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato 737-A, definito al termine dell'esame in sede redigente.

Propone altresì di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene sulle proposte procedurali testé formulate.

Si passa, quindi, alla votazione degli articoli.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'articolo 1, che è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3 e 4.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il provvedimento è volto a sostenere le associazioni impegnate nel portare serenità e "meraviglia" ai bambini che vivono in contesti di guerra e morte. A tale proposito, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo era stata avviata dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino, causato dall'invasione della Russia. Negli ultimi mesi, si è purtroppo aggiunto il tragico attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, cui ha fatto seguito il massacro di circa 35.000 civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, da parte di Israele.

Esprime quindi l'auspicio che vi sia l'impegno dell'Italia ad agire anche a livello internazionale per fare il possibile affinché cessino questi conflitti.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito, su richiesta del Gruppo PD - prima di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'ISTAT - di individuare una sede di confronto con il Ministro della pubblica amministrazione, che è competente per materia, con particolare riferimento alla regolarità della procedura istruttoria seguita per la designazione del candidato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE**, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due auditi da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.

Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) GASPARRI. - *Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) BALBONI e altri. - *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - *Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

223^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1020\)](#) *Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(1133\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla 5^a Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(824\)](#) *Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. [276](#) e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).

Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. [794](#) e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.

Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. [256](#) e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.

Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. [303](#) e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.

Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. [1133](#) (decreto coesione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

229ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La relatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".

Il **PRESIDENTE** propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e

3 del disegno di legge.

Si procede quindi alla votazione finale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi disastrosi, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola "incuria" dalla denominazione della Giornata.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.

Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.

A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.

La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.

Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (FdI), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.

Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziare. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, [con un](#) ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.

Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa. Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della

montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.

Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.

Il ministro [CALDEROLI](#), nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.

Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale.

Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.

Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti auditi e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. [574](#) e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [794](#) (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.

Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. [838](#) (*Benefici vittime del terrorismo*) e [991](#) (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1054](#) (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.

Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

- parere non ostativo sulla proposta 1.61, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 17/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,40

*AUDIZIONI DI FABRIZIO LOCURCIO, IN RAPPRESENTANZA DELLA CONSAP, DEL
COLONNELLO ANTONELLO ARABIA, PRESIDENTE SINDACATO UNICO DEI MILITARI
(INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) E DI MICHELA PASCALI, SEGRETARIA SILP-CGIL
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 961 (MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)*

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) del 18/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024

235^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea l'evidente disomogeneità del provvedimento, come risulta già dal titolo. Ritiene che sarebbe stato più opportuno evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, che in effetti non consente un'adeguata ponderazione. Del resto, considerato che sono all'esame della Commissione alcuni disegni di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, nel frattempo il Governo potrebbe individuare altre soluzioni per accelerare l'*iter* dei provvedimenti più importanti.

Segnala inoltre che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le opposizioni hanno criticato le dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti, denunciando una disparità di valutazione.

A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di mercoledì 17 luglio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 961 (Mobilità del personale delle Forze dell'ordine), la documentazione eventualmente depositata dai soggetti intervenuti sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1193**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge interviene in materia di lavoro sportivo e di organismi sportivi e in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità sulle società professionistiche di calcio, nonché in materia di istruzione - al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, implementare il sostegno didattico per gli alunni con disabilità e garantire il completamento della formazione del personale scolastico a sostegno di questi studenti - e in materia di università e ricerca, anche per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari;

in particolare, il provvedimento si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 5) reca misure in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale; il Capo II (articoli da 6 a 9-*bis*) dispone in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il Capo III (articoli da 10 a 14-*quater*) reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025; il Capo IV (articoli da 15 a 17) contiene disposizioni urgenti in materia di università e di ricerca;

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione), ordinamento sportivo e istruzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *n*), della Costituzione),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.8. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 78 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONINO GALLETI, ESPERTO DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO, CONSIGLIERE NAZIONALE FORENSE, GIA' PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PATROCINANTE IN CASSAZIONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N.
961 (MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)*

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 961 (MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusosi si è svolta l'ultima audizione sul provvedimento in titolo, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di giovedì 5 settembre, auspicando un celere esame del disegno di legge dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta odierna convocata per le ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1207

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento si compone di 19 articoli suddivisi nei seguenti Capi: il Capo I (articoli da 1 a 6) relativo ai progetti strategici e al Comitato nazionale; il Capo II (articoli da 7 a 12) in tema di disposizioni comuni sulle materie prime critiche; il Capo III (articoli da 13 a 17) sulla promozione degli investimenti;

considerato altresì che:

- relativamente alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono

individuati nell'esigenza di: garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche; garantire lo sviluppo di progetti strategici, riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico; prevedere procedure di autorizzazione semplificate, con riferimento ai progetti strategici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

242ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia il voto contrario del Gruppo M5S per ragioni di metodo e di merito.

Innanzitutto, infatti, è criticabile l'uso eccessivo della decretazione d'urgenza, anche in assenza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità e urgenza. A suo avviso, il Governo dovrebbe verificare la possibilità di stabilire in calendario tempi rapidi di esame dei disegni di legge di propria iniziativa, senza ricorrere all'espedito del decreto-legge.

In secondo luogo, ritiene inopportuno prevedere incentivi economici per la ZES del Mezzogiorno secondo una rigida delimitazione territoriale, senza tener conto anche di parametri socioeconomici. Si rischia così, infatti, di determinare disparità di trattamento a danno delle aree confinanti, che non rientrano nella ZES solo per questioni geografiche, pur avendone i requisiti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) sottolinea i rischi derivanti dalla eterogeneità del provvedimento in esame. Infatti, con la recente sentenza n. 146 del 2024, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità non solo di una norma eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge, ma anche della successiva legge di conversione. Pertanto, si determinerebbe una grave incertezza dei rapporti giuridici nel frattempo instauratisi, nel caso che la legge sia dichiarata illegittima a distanza di anni. Sottolinea, inoltre, la carenza dei requisiti di straordinaria necessità delle misure adottate, in quanto si tratta di questioni risalenti.

Sarebbe opportuno, allora, svolgere quanto prima un dibattito sull'abuso della decretazione d'urgenza, per favorire un confronto tra maggioranza e opposizione auspicabilmente scevro da contrapposizioni ideologiche.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è possibile continuare ad affrontare questi temi, come già avvenuto, in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi ("Modifica all'articolo 77 della

Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge"), su cui peraltro sono state svolte una serie di audizioni.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 5 settembre, sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **TERNULLO (FI-BP-PPE)** illustra l'emendamento 2.1, con cui si propone di ampliare la platea dei beneficiari del provvedimento, comprendendo anche gli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203.

L'emendamento 2.0.1 è dato per illustrato.

Il **PRESIDENTE** avverte che si è in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Dichiara inoltre improponibile l'emendamento 2.0.1 per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore **CATALDI (M5S)**, pur condividendo la finalità del provvedimento, esprime alcune perplessità per il rischio che vi sia una efficacia retroattiva su convenzioni stipulate tra privati per la locazione degli immobili, in violazione quindi del principio di irretroattività stabilito dall'articolo 11 delle "preleggi". Sarebbe quindi opportuno un approfondimento, per individuare una soluzione alternativa.

Il sottosegretario **Wanda FERRO** assicura che sarà effettuata una ulteriore riflessione, sottolineando tuttavia che il comparto sta provvedendo all'acquisto di immobili per venire incontro alla esigenza di spazi sia per la formazione degli agenti della Scuola di polizia sia per reperire alloggi da destinare al personale reclutato con i numerosi concorsi che si stanno concludendo in tempi rapidi, proprio per favorire l'incremento degli organici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 12 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore **LISEI (FdI)** illustra l'ordine del giorno G/838/1/1, con il quale si impegna il Governo a una revisione dell'assetto normativo, con conseguente stanziamento di risorse necessarie, per evitare che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse tipologie di vittime, cioè del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **LISEI (FdI)** illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6, ricordando che le proposte emendative in esame sono state sollecitate dalle associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo.

Il senatore **PARRINI (PD-IDP)** illustra complessivamente gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7 e 1.0.1, anche questi presentati per recepire le istanze del mondo associativo, con l'intento di snellire le procedure e aumentare i benefici per i familiari delle vittime del terrorismo. Nel sottolineare che il provvedimento registra il consenso di tutte le forze politiche, esprime l'auspicio che tale intesa possa permanere. A tale proposito, attende di conoscere la valutazione del Governo.

I restanti emendamenti, riferiti agli articoli 2 e 4, si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) sottolinea che l'istruttoria del Governo è in corso, dovendosi ancora esprimere i Ministeri e Dipartimenti coinvolti per le questioni di competenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7 e 1.0.1, che prendono spunto dalle questioni su cui vi è un orientamento condiviso in Commissione. In particolare, come previsto dall'emendamento 1.1, si propone di considerare anche le vittime di atti di violenza politica, oltre che di terrorismo. Con l'emendamento 1.7, invece, si propone di prendere in esame un periodo di tempo più esteso, dal 1960 al 2005.

Infine, l'emendamento 1.0.1, cui anette particolare rilievo, prevede l'istituzione, in sede governativa, di un comitato, composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati, per evitare, come accaduto finora, che vi siano valutazioni arbitrariamente difformi di casi invece analoghi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Incidentalmente, con riguardo all'Atto Senato 838, formula considerazioni critiche sulla mancata condivisione delle proposte emendative presentate, considerato che sul provvedimento vi era un'intesa di base tra le forze politiche. Invita poi a valutare con attenzione l'individuazione di uno specifico periodo di tempo a cui riferire l'ambito applicativo della legge, in quanto ciò potrebbe determinare ulteriori discriminazioni e ingiustizie.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che occorre individuare un testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) comunica che il Gruppo della Lega ha chiesto tempo per un'ulteriore riflessione.

La senatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) precisa di non aver sciolto le proprie riserve, sottolineando che il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, risulta più completo e articolato rispetto agli altri due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che sarebbe preferibile, invece, partire da un testo più snello da integrare attraverso le proposte emendative. Si potrebbe anche istituire un Comitato ristretto per la scelta del testo base, ma sarebbe poi difficile trovare un'intesa unanime sui temi in oggetto.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede una breve pausa di riflessione per favorire un'interlocuzione tra i Gruppi di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta della senatrice Pirovano, dispone il rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 12 settembre, convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure di carattere fiscale e finanziario indifferibili, nonché nell'esigenza di disporre proroghe di termini normativi in materia fiscale e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, comma 1, là dove si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, del Comitato nazionale «Neapolis 2500», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la disciplina di massima relativa ai compiti e alle modalità di funzionamento e scioglimento del Comitato stesso, oltre ai requisiti dei possibili componenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [961](#)

Art. 2

2.1

[Ternullo](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole: «del decreto medesimo» aggiungere le seguenti: «, in essi compresi, indistintamente quelli relativi agli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203».

2.0.1

[Gelmetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1477-ter del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di cariche elettive)

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, all'articolo 1477-ter, comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi previsti all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235."».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [838](#)

G/838/1/1

[Lisei](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 838, recante "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo",

premessi che

l'attuale assetto normativo prevede discipline differenti in merito ai benefici spettanti alle vittime

di tipologia diversa di eventi (del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, ecc)

considerato che

le necessarie modifiche adottate nel testo presentato non sopperiscono alle differenze attualmente esistenti

invita il Governo

a valutare un riassetto normativo, con il connesso stanziamento di risorse finanziarie, volto a delineare compiutamente le diverse tipologie di benefici alle vittime (del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere) al fine di evitare, anche alla luce degli interventi giurisprudenziali, che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.

Art. 1

1.1

[Lisei](#)

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2 sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «all'articolo 1»

1.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e all'articolo 1».

1.3

[Lisei](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art.11», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Tutti i benefici, comprese le erogazioni, gli assegni, le indennità e le prestazioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici immediati diretti e indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché i relativi trattamenti aggiuntivi di fine rapporto o trattamenti equipollenti e i benefici previsti dalle altre norme vigenti in materia, fra cui l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo decorrenza diversamente disposta con legge, e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere presentata per ogni beneficio richiesto ai sensi dell'articolo 14 della legge, alle sedi delle prefetture competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli Enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 2-bis della presente legge, che non avessero ancora maturato il diritto al pensionamento alla data dell'evento terroristico, i predetti trattamenti, previa presentazione della domanda amministrativa, con la stessa modalità di cui al precedente periodo, decorrono dalla data di maturazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda stessa.»

1.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 11», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

- *sostituire le parole: «2-bis, 3, 3-bis», con le seguenti: «3 e 4»;*

- *sostituire le parole: «previa presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dalla data dell'evento terroristico», con le seguenti: «previa presentazione della domanda per ogni beneficio ai sensi dell'articolo 14 della*

presente legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla presente legge, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo diversa decorrenza stabilita dalla legge,»;

b) *al secondo periodo:*

- *sostituire le parole:* «Anche a favore dei», *con le seguenti:* «Per i»;
- *dopo le parole:* «all'articolo 3, comma 1 e», *inserire le seguenti:* «all'articolo 4, comma»;
- *dopo le parole:* «che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento», *inserire le seguenti:* «alla data dell'evento terroristico,».

1.5

Lisei

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli anche superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo nonché per gli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati nelle categorie corrispondenti agli 8 livelli retributivi originari del comparto Ministeri; per gli enti locali pubblici il livello massimo retributivo utile corrisponde all'inquadramento D5, funzionari ad alta specializzazione. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità ovvero colloquio attitudinale, le assunzioni del comparto Ministeri nonché per le categorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma e corrispondenti, tempo per tempo, agli 8 livelli retributivi originari del contratto Ministeri non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente articolo, non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatto salve le disposizioni di cui al comma 3."».

1.6

Lisei

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il quarto periodo del comma 2, del presente articolo, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ove richiamato, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto a beneficio dei lavoratori disabili, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3. Tali soggetti nonché i coniugi e figli degli stessi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333 rientrano ad ogni effetto, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, nelle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68."».

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "il coniuge ed i figli" è inserita la seguente: "anche";
- al secondo periodo, dopo le parole: "le assunzioni per chiamata diretta sono previste" sono inserite le seguenti: "nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico."».

Art. 2

2.1

[Lisei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso «Art.7», comma 1, sopprimere le parole: «secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.388»;*
- b) *sostituire la rubrica con la seguente: (Modifica all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita)».*

2.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le coperture finanziarie di cui all'articolo 3, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono utilizzate a copertura delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 4

4.1

[Lisei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «del 30 per cento per invalidità», con le seguenti: «del 30 per cento per le lesioni», e dopo le parole: «del 20 per cento per», sostituire la parola: «invalidità», con le seguenti: «lesioni accertate»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni per l'aggiornamento del regolamento delle vittime del terrorismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 30 ottobre 2009, n.181)».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [991](#)

Art. 1

1.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "atti di terrorismo" sono inserite le seguenti: ", di violenza politica".».

1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole da: «atti criminosi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979.».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole: «atti criminosi di matrice politica» con le seguenti: «omicidi con motivazione politica».

1.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, con priorità per gli eventi avvenuti».

1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «ed estero».

1.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sopprimere le parole: «negli anni dal 1970 al 1979».

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole «negli anni dal 1970 al 1979» con le seguenti «negli anni dal 1960 al 2005».

1.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costituzione del Comitato per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Ai fini della valutazione per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, presso il Ministero dell'interno è costituito un Comitato composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 2

2.0.1

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Termini per la richiesta dei benefici)

1. La richiesta dei benefici di cui all'articolo 1 deve avvenire entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.0.2

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro dell'Interno, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai benefici concessi e alle spese sostenute.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

277ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha depositato la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*), ricordando l'illustrazione già svolta e alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere illustrata dal relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **NOCCO** (FdI), nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo del provvedimento, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere non ostativo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **CALANDRINI** (FdI), in sostituzione del relatore Lotito, nel presupposto che il disegno di legge in titolo, non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo in esame, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere non ostativo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1060) Deputato RIZZETTO e altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **Claudio BORGHI** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale congiunta.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno ai disegni di legge di rendiconto e assestamento.

Il sottosegretario FRENI rileva come il Governo abbia profilato la possibilità di una calendarizzazione dei provvedimenti, già approvati dalla Camera, prima della pausa estiva, fatta salva ogni valutazione della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come in sede di Conferenza dei Capigruppo si sia esclusa la calendarizzazione dei provvedimenti prima della pausa estiva.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene altresì per evidenziare come la Conferenza dei Capigruppo non abbia inteso inserire tale esame prima della pausa estiva.

Il PRESIDENTE, ferma restando la calendarizzazione che verrà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo, propone di procedere con il seguito della discussione generale congiunta. Chiede quindi se vi siano interventi da parte dei senatori.

Non essendovi richieste di interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano agli interventi di replica.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dei disegni di legge in esame.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame, ai fini dello svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, si

prevede in primo luogo, al Capo I, l'introduzione nell'ordinamento di una nuova "Legge annuale di semplificazione normativa" quale strumento di periodica revisione della legislazione nei settori che saranno individuati di anno in anno. Il disegno di legge prevede inoltre, al Capo II, misure volte al miglioramento della qualità della normazione (in particolare, all'articolo 4 l'introduzione nell'ordinamento di una valutazione di impatto generazionale delle leggi; all'articolo 5, una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e, all'articolo 6, disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali). Nel Capo III, si prevedono semplificazioni settoriali, da attuare eventualmente anche avvalendosi delle nuove tecnologie. In particolare, all'articolo 7 è prevista una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'articolo 8 reca una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; l'articolo 9 contiene una delega al Governo in materia di disabilità; l'articolo 10 disciplina la delega nel settore della protezione civile; da ultimo, l'articolo 11 riporta una delega in materia formazione superiore e ricerca. Infine, nel Capo IV, all'articolo 12, è inserita la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato nella risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa". Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Il provvedimento, composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, essendo privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, è stato assegnato con riserva. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera *l-bis* del comma 1, inserito nell'articolato a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). Lo schema risponde all'esigenza di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali, al fine di ridurre il rischio della loro estromissione dal tessuto

produttivo- commerciale.

Il provvedimento, composto di otto articoli, presenta all'ultima disposizione una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 5, segnala, che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della limitata entità dei compiti che appaiono correlati all'istituzione del nuovo Albo nazionale, consistenti in una mera attività di raccolta e pubblicazione di dati forniti dalle amministrazioni locali, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 6, osserva che il capitolo 5150 "Somma da assegnare all'ENIT", indicato dalla relazione tecnica, aveva uno stanziamento iniziale di circa 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, mentre il disegno di legge di assestamento di bilancio 2024, in corso di esame in Parlamento, prevede l'azzeramento dello stanziamento per il 2024, ma al contempo stanziava circa 48 milioni di euro sul capitolo 5111 "Somme da stanziare ad ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio" di nuova istituzione. Andrebbe, pertanto, innanzitutto chiarito se il riferimento nella relazione tecnica sia da intendere al capitolo 5111, attesa la similarità delle denominazioni.

Inoltre fa presente che, mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse indicate sono invece destinate all'ENIT, per cui andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente.

Infine, sarebbe opportuno indicare l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 177.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 182)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è volto a consentire l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione da parte del personale delle Forze dell'ordine a cui sia stato concesso in locazione o in godimento l'alloggio in forza dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991. Il disegno di legge reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, atteso che la disposizione stabilisce che gli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto medesimo, segnala che occorre in primo luogo chiarire se ciò determina l'applicazione del trattamento fiscale di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale e conseguentemente la maturazione del credito d'imposta di cui agli articoli 5, comma 3, e 6 del medesimo decreto ministeriale. In secondo luogo, occorre valutare se l'eventuale

applicazione retroattiva del credito d'imposta non determini effetti finanziari, con riguardo alle entrate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, già scontate sui saldi tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 3, occorre in ogni caso adeguare i termini della clausola di invarianza alla formula *standard*, sostituendo la parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è volto a riconoscere il giorno 22 ottobre quale Giornata nazionale dell'educazione digitale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 3, prevede che in occasione della suddetta Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni, nell'ambito della propria autonomia e competenza e delle risorse disponibili, promuovono iniziative quali la sensibilizzazione sull'importanza della cittadinanza digitale (lettera a), la diffusione di informazioni sull'apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi online, che coinvolgano diverse realtà territoriali (lettera b), lo sviluppo di competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale (lettera c) e lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale (lettera d).

Al riguardo, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 4 in relazione alle attività sopra richiamate, con particolare riferimento a quelle previste dalle lettere *c*) e *d*). Occorre valutare, a tale proposito, l'opportunità di sostituire, sempre al comma 3, la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

L'articolo 2, comma 1, prevede che, in occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull'educazione digitale e la cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale. Viene previsto altresì, al comma 2, che le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, organizzano, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

A tale proposito, andrebbe in primo luogo chiarita l'imputazione delle attività di cui al comma 1.

Inoltre, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività ivi previste. Occorre valutare poi l'opportunità di sostituire, al comma 1, la parola: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati", e al comma 2 la parola: "organizzano" con le seguenti: "possono organizzare".

L'articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, riferita in generale all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame. Anche l'articolo 1, comma 4, prevede una clausola di invarianza finanziaria analogamente formulata, ma specificamente riferita alle attività previste dal precedente comma 3. Appare opportuno valutare l'unificazione delle due disposizioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sui profili evidenziati dalla Commissione sul testo. Specifica che tali elementi di risposta da parte del Governo non tengono peraltro conto dell'emendamento del Governo 4.200, che ha inciso sulla annualità di riferimento modificandola dal 2024 al 2025, essendo tali chiarimenti riferiti quindi al testo dell'articolato, mentre la Commissione di merito ha provveduto, nel frattempo, ad approvare emendamenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per sottolineare come il fatto che siano stati approvati emendamenti nella Commissione di merito, prima che venisse reso il parere sul testo da parte della Commissione bilancio, ponga talune criticità, tali da indurre a ritenere necessaria una riapertura del termine degli emendamenti in Commissione di merito, su alcune questioni in rilievo.

Il PRESIDENTE ricorda come la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti risulti una prerogativa della Commissione di merito. Propone comunque di rinviare il seguito dell'esame, al fine di esaminare i chiarimenti forniti dal Governo sul testo dell'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, sollecitandone la presentazione.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire al più presto gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 280 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo, propone di ribadire il parere, già reso alla Commissione di merito nella seduta antimeridiana del 24 aprile 2024.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra quindi la seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;

in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tale somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;

in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata, all'unanimità.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LIRIS](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che l'emendamento 1.1 (testo 2) sostituisce il riferimento del testo alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con il riferimento alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rideterminando la dotazione organica di tale tabella con riferimento alle qualifiche di prefetto, vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto, nonché la dotazione organica complessiva. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica al fine di valutare la neutralità finanziaria dell'emendamento in esame.

L'emendamento 1.100 (testo 2) modifica il comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'emendamento in esame, introducendo la possibilità di modificare anche la dotazione delle carriere, oltre che dei ruoli, non appare coerente con quanto disposto dal medesimo comma 14, ovvero "fermo restando il volume organico complessivo" e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari di tale emendamento, appare necessario acquisire da parte del Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione all'emendamento 1.0.1, concernente disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio, con specifico riguardo alla previsione che le prove debbano essere svolte dai candidati indossando rispettivamente la divisa ordinaria e la divisa operativa di base invernale, al fine di valutarne gli effetti finanziari di tale emendamento, occorre che il Governo chiarisca se, in base alle disposizioni vigenti, i candidati al momento dello svolgimento di tali prove abbiano già la disponibilità delle divise previste dall'emendamento in esame.

Occorre acquisire, per i profili finanziari, le valutazioni del Governo in merito all'emendamento 1.0.2, che estende al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, le disposizioni di cui all'articolo 52-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di attività libero-professionale, previste per i medici e i medici veterinari di Polizia di Stato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.4, in merito alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, le riduzioni dei corsi di formazione iniziale e dei tirocini ivi previste appaiono foriere di determinare anticipazioni della carriera giuridica ed economica del personale interessato: appare quindi necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

L'emendamento 3.0.100, al comma 1, interviene sull'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, specificando che tale previsione è relativa alle sezioni detentive. Il comma 2 dell'emendamento in esame sostituisce la tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, eliminando l'indicazione del contingente del personale maschile e del personale femminile per le qualifiche di sostituto commissario e ispettore e spostando l'intera dotazione organica della qualifica di ispettore capo a quella di ispettore. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Segnala che l'emendamento 7.0.3 (testo 2) dispone l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere e che l'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'emendamento prevede che in occasione della Giornata siano organizzati, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione anche, nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene previsto inoltre che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico possa, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. A tale riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento in esame, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 5.100, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulla proposta 5.0.2 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento, segnalando che, sulla proposta 1.1 (testo 2), non [ha nulla da osservare](#).

Relativamente all'emendamento 1.100 (testo 2) non ha nulla da osservare in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, comunque, interviene su una disposizione già dotata di una clausola di invarianza finanziaria, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.1 non ha nulla da osservare in quanto, con riferimento al comma 1-ter, precisa che si è reso necessario specificare il tipo di divisa da indossare per l'espletamento degli accertamenti fisici.

Con riferimento al comma 5-bis, precisa che si è reso necessario individuare le norme applicabili per la valutazione del possesso dei requisiti fisici d'accesso e, dunque, si opera il rinvio alle cause di non idoneità fisica al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, individuando anche la tipologia di divisa da indossare.

In ogni caso, conferma che le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.2 non ha nulla da [osservare](#), in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'emendamento 1.0.4 non vi sono osservazioni da formulare

In merito all'emendamento 3.0.100, non ha nulla da osservare in quanto, dal punto di vista finanziario, evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata a introdurre norme tese a eliminare differenze di genere non giustificabili in relazione all'attività istituzionale da svolgere, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza della consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.

In ordine alla proposta 7.0.3 (testo 2) l'avviso del Governo è di nulla osta a condizione che la proposta venga riformulata in un testo, di cui dà lettura.

In merito alle proposte 5.100 e 5.0.2 (testo 2), esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva una forte criticità nella posizione espressa dalla rappresentante del Governo, nonché dalla stessa proposta emendativa 7.0.3 (testo 2) che introduce una apposita giornata nazionale, senza tuttavia prevedere alcuna risorsa per lo svolgimento di eventi e attività di sensibilizzazione. Appare del tutto incongruo prevedere una giornata dedicata, con il possibile svolgimento di eventi, senza che siano indicate le relative e necessarie risorse. Evidenzia come non sia stato affatto chiarito dalla maggioranza come si dovrebbe procedere allo svolgimento delle attività connesse a tale istituenda giornata, in assenza di risorse.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati e trasmessi fino al 5 agosto, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 7.0.3 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

- il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.";

- il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone una voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 agosto.

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) ricorda gli elementi istruttori già evidenziati, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 6.9 comporta maggiori oneri, in quanto sembra predeterminare un importo minimo di credito d'imposta che determinerebbe la possibilità di non rispettare i limiti di bilancio previsti.

Per le proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), occorre avere conferma che l'estensione dell'abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno possa essere attuata con le risorse previste a legislazione vigente. Comporta maggiori, analogamente alla proposta 6.9, l'emendamento 7.16.

In relazione all'emendamento 7.0.2 occorre valutare se l'attuazione di procedure di mobilità volontaria senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza possa comportare in quest'ultima vacanza di posti nell'organico di fatto che necessitano di essere coperte con assunzioni determinando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 8.8, occorre valutare le risorse necessarie per promuovere un programma di partenariato.

In merito agli identici emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) occorre valutare se i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto concerne la proposta 9.20, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), occorre valutare con quali risorse verranno potenziati i servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle Amministrazioni pubbliche.

Riguardo alla proposta 12.3, occorre valutare se le attività di manutenzione previste potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), occorre valutare se il costo relativo all'istituzione e alla gestione dell'Elenco dei boschi monumentali, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), occorre valutare se le attività relative ai percorsi escursionistici potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'emendamento 19.0.1 (testo 2), occorre avere conferma della sussistenza delle somme

oggetto di copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Per l'emendamento 21.0.2, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza in quanto prevede ulteriori forme di sostegno finanziario locale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 6.9, nel rilevare che non viene modificato il limite di spesa previsto in 20 milioni di euro annui, non ha, per quanto di competenza, osservazioni.

In relazione all'emendamento 2.101, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito alle proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), considerato il carattere facoltativo e non perentorio della misura e che il comma 2 dell'articolo 10-*bis* del dl 123 del 2023 oggetto di modifica reca in ogni caso la clausola di invarianza finanziaria, esprime l'avviso favorevole del Governo.

In relazione all'emendamento 7.0.2, [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

In merito alle proposte 8.8, 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2), esprime l'avviso favorevole del Governo.

Per quanto concerne la proposta 9.20, [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), stante il contenuto dell'attuale Relazione Tecnica, al fine di scongiurare ogni effetto negativo sulla finanza pubblica anche in presenza della clausola di invarianza, esprime parere non ostativo a condizione della riformulazione, volta a sostituire la parola "prevede" con "può prevedere".

In merito alla proposta 12.3, non ha nulla da osservare.

Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

Relativamente alle proposte 13.5, 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), chiede l'accantonamento delle proposte in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), considerato che si tratta di modifiche ordinamentali, non ha osservazioni da formulare.

In merito alle proposte 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, chiede l'accantonamento in quanto ancora in corso di istruttoria.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 9.21 (testo corretto) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "prevede" con la seguente: "può prevedere".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101, 7.0.2, 9.20, 12.0.2 (testo 2), 13.5, 13.17 (testo 2), 13.18 (testo 2), 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1222\) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico](#)

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-

2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al quantum delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere.

In merito all'articolo 4, per i profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2021, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessi anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi. Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 5, commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica osserva che le casistiche interessate sarebbero "più teoriche che pratiche" e che, pertanto, la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate. Dal momento che la relazione tecnica ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che praticano le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale, sarebbe utile acquisire una stima delle minori entrate per l'erario.

Per ciò che concerne l'articolo 7, in relazione al comma 3, osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori è opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Chiede inoltre conferma della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.

Relativamente all'articolo 9, commi 1 e 2, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno *ex ante*, sul bilancio dell'INAIL), fa presente che i premi versati risulteranno *ope legis* deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con possibili conseguenze negative sul corrispondente gettito fiscale. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di chiarimento. Riguardo ai commi 3 e 4, nel segnalare la deroga ai principi di contabilità riguardo al mantenimento delle somme in bilancio non impegnate per destinarle ad altre finalità, andrebbe valutato se tale deroga possa comportare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, essendo i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente. Sul piano contabile, per il comma 3, evidenzia che la gamma dei residui di "stanziamento" o impropri, citati nella relazione tecnica, dovrebbero interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale a fronte della destinazione al

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al riguardo è opportuno fornire delucidazioni. Per quanto concerne l'articolo 10, commi 8-10, attesa la clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l'assenza di oneri derivanti dall'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e per riclassificare le voci dei propri piani dei conti.

Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali (FEN) mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi destinati all'emergenza COVID-19, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione. In relazione al comma 2, relativamente all'adeguamento della dotazione del FEN per il 2024 ivi prevista, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle procedure previste a legislazione vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa. In merito all'articolo 13, comma 2, che prevede una procedura di verifica dei requisiti ivi stabiliti per gli enti posta a carico del ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere attuata dal dicastero competente avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 14, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziati ai fini richiamati dal comma 1, considerando l'esclusione di compensi da corrispondere ai componenti del comitato, ma che agli stessi componenti andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi, nonché le ipotesi considerate, in merito alla stima dei previsti fabbisogni di spesa da sostenersi.

Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, occorre chiarire il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.

Relativamente all'articolo 19, andrebbe chiarito se la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, si applica alle sole regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 o a tutte le regioni a statuto ordinario. Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1. Considerato che il recupero del contributo alla finanza pubblica ha un carattere meno stringente e posticipato, andrebbe confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», andrebbe fornita una assicurazione circa il carattere prudentiale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.

Relativamente all'articolo 20, per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 178.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

[Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.](#)

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

[Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.](#)

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative

universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 282 (ant.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

282ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ([n. 190](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso apporta modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante il "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82.

Come evidenziato nella relazione tecnica, lo schema mira a realizzare il coordinamento dell'apparato normativo di settore con gli ulteriori interventi normativi che si sono stratificati nel corso degli anni, nonché una semplificazione amministrativa delle procedure finalizzata a garantire certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e a tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi. È prevista una ricaduta positiva anche sul fronte delle complesse attività istruttorie svolte dalla presidenza del Consiglio dei ministri, grazie all'utilizzo della nuova piattaforma informatica per la gestione dell'otto per mille realizzata dal Dipartimento dei servizi strumentali della stessa Presidenza del Consiglio.

Per quanto di competenza, all'articolo 5 è previsto che apposite Commissioni tecniche svolgano un'attività di valutazione e monitoraggio delle singole iniziative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considerato che la funzione di monitoraggio risulta aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente, chiede conferma che ciò possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, all'articolo 9, comma 2, laddove si prevede che la documentazione richiesta sia inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe confermato che ciò possa avvenire con le sole risorse previste a legislazione vigente.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di risposta evidenziati dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che la nota è a disposizione dei senatori della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Previa verifica della presenza del numero legale, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso è privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Lo schema, adottato in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere *b*) e *d*), della legge n. 118 del 2022, mira alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili, anche mediante la riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 5 stabilisce che le domande e le comunicazioni in materia siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale "SUER", prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Tale norma ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di una piattaforma unica digitale, realizzata e gestita dal GSE. Allo stato, il decreto attuativo non risulta ancora adottato: secondo la relazione illustrativa, il Ministero dell'ambiente ha predisposto lo schema di decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 5 prevede altresì che, nelle more dell'operatività della suddetta piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

A tale proposito, andrebbero chiariti i tempi di realizzazione della piattaforma SUER e dovrebbe essere assicurato che tutte le amministrazioni pubbliche interessate dispongano già delle idonee infrastrutture informatiche per ricevere la documentazione. Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 16 della direttiva UE 2018/2001, come modificata dalla direttiva UE 2023/2413, prevede che ai richiedenti le autorizzazioni è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale e che, entro e non oltre il 21 novembre 2025, gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.

In generale, posto che il provvedimento è accompagnato da una clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti elementi diretti a confermare la sostenibilità delle procedure amministrative previste per le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali a carico delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 181 e della Camera dei deputati n. 247.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota istruttoria recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la nota sarà messa a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (n. 191)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024", all'esame in sede consultiva della 3ª Commissione permanente per il merito e della Commissione bilancio per i profili finanziari, chiamate a rendere i rispettivi pareri entro il prossimo 30 settembre.

In data 30 agosto 2024, il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge-quadro sulle missioni internazionali"), la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2024. Nel 2024, in virtù della situazione di crisi nel quadrante medio-orientale (in particolare nella Striscia di Gaza e nel Mar Rosso), le Camere hanno effettuato due distinte deliberazioni: una per l'autorizzazione delle nuove missioni (relativa al Doc. XXV n. 2, che ha previsto l'avvio di tre nuove missioni internazionali per il 2024, autorizzate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024); un'altra, successiva, per la proroga delle missioni in corso (relativa al Doc. XXVI, n. 2, che riguarda la proroga per l'anno 2024, autorizzata dalla Camera e dal Senato rispettivamente l'8 e il 14 maggio 2024).

Di conseguenza si sono resi necessari due distinti DPCM di riparto: quello previsto dall'A.G. 151, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso il parere e che attualmente è in fase di perfezionamento; lo schema di DPCM in esame (A.G. n. 191), che riguarda la prosecuzione nel 2024 delle missioni e di altre attività, come gli interventi di cooperazione, già avviate.

La suddetta legge n. 145 del 2016, successivamente novellata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 148 del 2017, fissa il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere - nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione.

L'ambito di applicazione della legge è, pertanto circoscritto:

- alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (articolo 1, comma 1);
- all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (articolo 1, comma 2).

Per quanto attiene alla procedura relativa l'avvio della partecipazione italiana a missioni internazionali il primo passaggio procedurale previsto dall'articolo 2 è rappresentato da una apposita delibera del Consiglio dei ministri da adottarsi previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità (articolo 2, comma 1). Successivamente (articolo 2, comma 2), le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

Per quanto concerne, poi, il profilo finanziario connesso alla partecipazione del personale civile e

militare alle missioni internazionali, l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi (comma 1). Entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere, con uno o più DPCM, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo sono ripartite tra le missioni indicate nella richiamata relazione di cui all'articolo 3, comma 1 - come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali atti corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Si rammenta che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge n. 145 del 2016. Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema di decreto in esame è composto da due articoli e da un Allegato che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

Come previsto dalla normativa vigente, allo schema di DPCM sono allegate sia la relazione tecnica, sia la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo sottoposto al parere parlamentare.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, le risorse del Fondo per le missioni internazionali pari a euro 1.499.007.702 per l'anno 2024 e pari a euro 292.012.500 per l'anno 2025, sono ripartite, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per euro 1.490.160.236 per l'anno 2024, e per euro 289.350.000 per il 2025, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 e autorizzati dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni dell'8 maggio e del 14 maggio, nelle misure indicate all'allegato 1 dello schema di decreto in esame, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.

Più in dettaglio, relativamente all'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 3006/1 programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) sono appostati fondi pari a euro 1.569.225.130 per il 2024 ed euro 300.000.000 per il 2025.

Il Fondo ha poi registrato alcuni movimenti, e in particolare:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3338 del 6 febbraio 2024 il Fondo è stato ridotto di euro 69.224.958 ai fini all'adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2024 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2023;
- con decreto ministeriale MEF n. 74706 del 6 maggio 2024 è stato ripartito il Fondo a titolo di anticipazione delle nuove missioni da avviare nel 2024 per complessivi euro 26.460.333 per il 2024 e 7.987.500 per il 2025;
- con i decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 74706 del 29 dicembre 2023 e n. 32757 del 23 febbraio 2024 sono stati riassegnati complessivamente sul Fondo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della "Legge quadro", euro 25.467.863, corrispondenti ai pagamenti effettuati dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. Occorre poi considerare che con il DPCM in corso di perfezionamento è disposta la ripartizione delle risorse del Fondo per euro 35.280.444 per il 2024 e euro 10.650.000 per il 2025 per il finanziamento delle nuove missioni internazionali avviate nel 2024.

A seguito di tali variazioni, lo stanziamento corrente del Fondo per l'anno 2024 è pari a euro 1.499.007.702 e euro 292.012.500 per il 2025.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente l'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame.

L'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Agenzia informazioni e sicurezza esterna - AISE), per il finanziamento delle missioni e degli interventi di cooperazione di rispettiva competenza. Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, specificando il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio finanziario 2024 e quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024 e 2025. Per un'illustrazione dettagliata dello schema in esame, si rinvia al dossier n. 340 curato dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono ancora in corso le verifiche di carattere istruttorio, si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, segnalando la necessità che venga predisposta sul provvedimento una relazione tecnica idonea a consentire l'espressione di un parere compiuto.

Alla luce delle valutazioni testé formulate, la Commissione conviene di richiedere ai sensi dell'articolo 767-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia stata completata l'istruttoria sugli emendamenti accantonati. La sottosegretaria SAVINO risponde che gli approfondimenti risultano ancora in corso, riservandosi di dare riscontro alla Commissione in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato già convocato per oggi, mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 14,30, nonché la seduta della Commissione bilancio già convocata alle ore 15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,55

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 190**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- viene confermato che per entrambe le attività previste all'articolo 5 e all'articolo 9, comma 2, non sono necessarie risorse aggiuntive a legislazione vigente. In particolare, viene segnalato che l'attività di monitoraggio è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che prevede che "Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinque apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento". La funzione attribuita alle nuove commissioni, pertanto, sostituisce e razionalizza l'attività delle precedenti commissioni, che risultano adesso "accorpate" per tipologia;

- in relazione all'articolo 9, comma 2, con riferimento alla piattaforma informatica, viene precisato che essa è già stata predisposta ed è funzionante come modalità di presentazione delle domande. L'intervento normativo pertanto recepisce una modalità esistente e risulta così senza oneri, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 224 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024
224ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **SILVESTRO** (FI-BP-PPE) rileva preliminarmente la finalità del disegno di legge in esame, consistente nella tutela della mobilità del personale delle Forze dell'ordine impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede dunque che lo Stato adotti provvedimenti diretti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi e che tuteli il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione.

L'articolo 2 è volto a garantire la possibilità di esercitare il diritto di riscatto degli alloggi, a determinate condizioni, anche in relazione ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(287) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 luglio.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 17 settembre 2024.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il **PRESIDENTE** dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si può procedere all'illustrazione delle medesime proposte emendative.

La senatrice **CAMUSSO** (PD-IDP) interviene in relazione al complesso degli emendamenti di cui è firmataria, specificando in primo luogo l'obiettivo di superare le perplessità suscitate dalla presentazione di una proposta legislativa riferita a una singola attività. Sarebbe pertanto più opportuno prevedere, per mezzo dello strumento legislativo, l'emanazione di linee guida per l'insieme delle attività impiegate a scopo terapeutico.

Un ulteriore obiettivo degli emendamenti presentati consiste nell'adozione di una terminologia effettivamente obiettiva e rigorosa, conseguente alla natura di attività di complemento delle terapie in senso stretto tipica di pratiche quali la mototerapia.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Tutti gli emendamenti non oggetto di intervento sono dunque dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1037**

Art. 1

1.1

Cattaneo

Sopprimere l'articolo.

1.2

Cattaneo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la Rubrica con la seguente: «Riconoscimento dell'utilizzo ludico della moto in ambito sanitario»;

b) al comma 1, sostituire la parola: «mototerapia», con le seguenti: «utilizzo ludico della moto in ambito sanitario».

Conseguentemente, agli articoli 2 e 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «mototerapia», con le seguenti: «utilizzo ludico della moto in ambito sanitario».

1.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, sostituire le parole: "la mototerapia" con le seguenti "le attività complementari e di sostegno alle terapie" e sopprimere le parole "quale terapia complementare".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "della mototerapia" con le seguenti "delle attività complementari e di sostegno alle terapie".

1.4

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 1, sostituire le parole: "la mototerapia" con le seguenti "le terapie complementari" e sopprimere le parole: "quale terapia complementare".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "della mototerapia" con le seguenti "delle terapie complementari".

1.5

[Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare,» con le seguenti: «mototerapia, la musicoterapia, l'arterapia, la pet-terapia, la clownterapia, la montagnaterapia, la danzaterapia e la fototerapia, la museoterapia, l'aromaterapia, la massaggioterapia e digitopressione, la meditazione e l'agopuntura in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quali terapie complementari»;*

b) *alla Rubrica, dopo la parola: «mototerapia» aggiungere le seguenti: «, musicoterapia, arterapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura».*

1.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «terapia complementare» aggiungere le seguenti: «a supporto e integrazione delle cure cliniche e terapeutiche».

1.7

[Rastrelli](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, dopo le parole: " dei ragazzi e degli adulti con disabilità", aggiungere, in fine, le seguenti: "con disturbi del neurosviluppo, e la freestyle motocross hospital per rendere più positiva l'esperienza della ospedalizzazione delle persone con disabilità fisiche"

Art. 2

2.1

[Cattaneo](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e attuazione».

2.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "della mototerapia" con le seguenti "delle attività complementari e di sostegno alle terapie".*

b) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole "di mototerapia" con le seguenti "di attività complementari e di sostegno alle terapie";*

c) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole "della mototerapia" con le seguenti "delle attività complementari e di sostegno alle terapie";*

d) *al comma 2, lettera d), sostituire le parole "dell'operatore motociclistico" con le seguenti "degli operatori delle attività complementari e di sostegno alle terapie";*

e) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole "dei motoveicoli e".*

2.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "della mototerapia" con le seguenti "delle terapie complementari".*

b) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole "di mototerapia" con le seguenti "di terapie complementari";*

c) al comma 2, lettera c), sostituire le parole "della mototerapia" con le seguenti "delle terapie complementari";

d) al comma 2, lettera d), sostituire le parole "dell'operatore motociclistico" con le seguenti "degli operatori delle terapie complementari";

e) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole "dei motoveicoli e".

2.5

[Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «della mototerapia» inserire le seguenti: ««, musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura »;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di mototerapia» con le seguenti: «delle terapie complementari di cui al presente articolo,»;*

c) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di mototerapia» con le seguenti: «delle terapie complementari di cui al presente articolo,»;*

d) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della mototerapia» con le seguenti: «delle terapie complementari di cui al presente articolo».*

2.6

[Rastrelli](#), [Leonardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

"b-bis) le modalità di coinvolgimento di medici specialistici in neuropsichiatria infantile, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, psicologi, infermieri e familiari con formazione specifica, e dotate di comprovate competenza ed esperienza;

b-ter) nel caso di eventi di freestyle motocross hospital, la individuazione delle necessarie misure di sicurezza e le modalità di coinvolgimento di medici e infermieri ai quali viene affidata la direzione dei progetti, e dei percorsi formativi degli operatori in capo a istruttori e piloti di comprovata esperienza;"

Art. 3

3.1

[Cattaneo](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "di mototerapia" con le seguenti "di attività complementari e di sostegno alle terapie".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "di mototerapia" con le seguenti "di attività complementari e di sostegno alle terapie".

3.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "di mototerapia" con le seguenti "di terapie complementari".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "di mototerapia" con le seguenti "di terapie complementari".

3.4

[Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di mototerapia» inserire le seguenti: «, musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura »;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di mototerapia» con le seguenti: « delle terapie complementari di cui al presente articolo»;*

c) *nella Rubrica dopo la parola: «mototerapia» aggiungere le seguenti: «, musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura».*

3.5

[Rastrelli, Leonardi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di progetti di mototerapia da attuare", inserire le seguenti: " con cadenza fissa e con presa in carico del paziente, ovvero"

3.0.1

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 4

4.1

[Cattaneo](#)

Sopprimere l'articolo.

Tit.1

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle attività complementari e di sostegno alle terapie".

Tit.2

[Zambito, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle terapie complementari".

Tit.3

[Mazzella](#)

Nel Titolo dopo la parola: «mototerapia» aggiungere le seguenti: «, musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.